

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MALGHE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.06.2011

Art. 1

Il Comune è proprietario delle seguenti Malghe:

- VALFONTANE
- CAVALARA
- COAZZO
- STARNOZZENA
- TOLVA'
- e dei seguenti pascoli:
- SOCEDE
- VIOSA

Le stesse sono dotate della necessaria attrezzatura ed arredi per l'utilizzo stagionale e per la lavorazione del latte.

Art. 2

L'utilizzo delle malghe di proprietà comunale è destinato prioritariamente ai censiti di Castello Tesino, che ne facciano richiesta sia singolarmente che in forma associata. Qualora non vi siano richieste da parte di censiti, potranno essere concesse in uso, previa sospensione del vincolo di uso civico, se necessario, ad allevatori ed agricoltori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

L'utilizzo delle malghe è disciplinato dal presente regolamento al quale devono attenersi sia i **gestori aventi diritto all'uso civico** che eventuali concessionari.

Art. 4

La concessione delle malghe avrà di norma **la durata di anni 5 (cinque)**. Il Comune potrà disporre però, di volta in volta, concessioni di durata inferiore sulla base di motivate e particolari circostanze.

La durata della concessione dell'agritur di MALGA VALFONTANE sarà stabilita con il provvedimento di concessione tenendo presente quanto disposto dalla normativa di settore.

Al fine di una corretta conduzione delle malghe e del mantenimento dei pascoli deve essere garantito per ciascuna di esse il carico minimo indicato nella seguente tabella:

VALFONTANE	UBA 120
CAVALARA	UBA 120
COAZZO	UBA 80
STARNOZZENA	UBA 100
TOLVÀ	UBA 50

Sarà cura del concessionario condurre al pascolo il bestiame in modo tale che, con appositi "giri", tutto il territorio venga utilizzato, permettendo in tal modo che l'erbatico ricresca sempre nuovo evitando così l'attecchimento di erbe infestanti e piante come il rododendro, mugo e altro.

La concessione delle malghe sarà disposta in modo tale da garantire, preliminarmente, le necessità degli allevatori di Castello Tesino, e solo ad esaurimento del bestiame locale e per garantire il carico di UBA minimo, sarà possibile ospitare bestiame proveniente da fuori paese.

Art. 5

La Giunta Comunale, sulla base delle esigenze manifestate dagli allevatori di Castello Tesino, determinerà, entro il mese di gennaio di ogni anno, quali malghe riservare per l'uso civico ai censiti residenti e quali concedere in uso ad allevatori ed agricoltori, previo confronto concorrenziale.

Con lo stesso provvedimento sarà pure determinato l'importo da corrispondere quale rimborso spese (di amministrazione, gestione, sorveglianza, ecc.) per le malghe concesse in regime di uso civico e l'importo posto a base della gara informale per le malghe che si intendono concedere in uso ad allevatori ed agricoltori.

Art. 6

Il concessionario dovrà nominare, per ogni malga, un capo-malga con il quale l'Amministrazione terrà i necessari contatti.

Al capo-malga verranno consegnati gli stabili e i fondi in primavera e dallo stesso saranno riconsegnati all'Amministrazione a fine estate. Delle suddette operazioni sarà redatto apposito verbale (di consegna e riconsegna) da parte del Custode forestale responsabile di zona nei quali sarà indicato lo stato dei fabbricati e dei pascoli con l'evidenziazione (anche fotografica) di eventuali guasti e inefficienze e ciò anche ai fini di quanto previsto dal successivo art.7.

Il capo-malga, inoltre, dovrà far osservare tutte le disposizioni che l'autorità competente avesse ad emanare, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria - DPR 08.02.1954, n. 320 - ed alle disposizioni provinciali in materia, con riguardo alla disciplina dell'alpeggio e con riflesso alle malattie infettive contagiose,

verificando che, in caso di malattie infettive o il sospetto di essere tali, il capo-malga deve presentare denuncia scritta ed impedire il trasferimento dalla malga di qualsiasi animale fino all'arrivo del veterinario.

Art. 7

La stagione di utilizzo delle malghe avrà decorrenza dal primo giugno e terminerà il venti settembre di ogni anno e quindi non potrà protrarsi oltre, salvo specifiche autorizzazioni da concedersi di volta in volta sulla base di

particolari e motivate esigenze, da parte del Comune, previo nulla osta dell'Autorità forestale.

Per tutta la durata della concessione o affitto il conduttore dovrà curare l'ordinaria manutenzione degli stabili ed attrezzature ed eseguire, con le tecniche più appropriate, la normale coltura dei fondi al fine di evitare l'impoverimento degli stessi.

Il concessionario dovrà altresì provvedere all'estirpazione di erbe infestanti o venefiche per il bestiame e comunque eseguire tutti quei lavori che di anno in anno saranno concordati con l'Amministrazione comunale per il mantenimento del pascolo in ottimo stato.

Per quanto riguarda gli stabili il conduttore è tenuto ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria come previsto dagli artt. 1575 e seg., e 2153 del C.C. (piccole riparazioni e manutenzioni anche agli impianti, tinteggiatura sia dei locali che degli infissi, manutenzione degli esterni e delle staccionate).

Per quanto concerne gli arredi e le attrezzature, questi dovranno essere utilizzati secondo le regole di buona amministrazione e con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1587 del C.C.).

Eventuali ammanchi, guasti e deterioramenti, oltre alla normale usura, dovranno essere rilevati ed indicati nel verbale di riconsegna della malga e gli stessi saranno imputati al capo-malga o al conduttore.

Art. 8

Al termine della concessione i fondi ed i fabbricati devono essere riconsegnati al Comune nello stato in cui gli furono consegnati e comunque migliorati dall'ordinaria manutenzione. Il concessionario, nella sua qualità di custode, dovrà, in caso di danni al fondo o ai fabbricati, provvedere al risarcimento degli stessi anche se, causati da terzi, esclusi quelli derivanti da caso fortuito o forza maggiore.

Art. 9

Il Comune di Castello Tesino stipulerà apposito contratto di assicurazione contro incendi e responsabilità civile contro terzi dei soli fabbricati. Rimane a carico del concessionario ogni spesa relativa alla stipulazione dell'atto di concessione (bolli – diritti - imposta di registro – ecc.).

Art. 10

E' espressamente vietata la sub-concessione dei fondi ed edifici oggetto del presente regolamento.

Art. 11

E' facoltà dell'Amministrazione comunale revocare il contratto di concessione delle sopraccitate malghe qualora l'uso sia riscontrato difforme, in tutto o in

parte, da quanto previsto nel presente regolamento nonché per eventuali sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

E' attribuita al Comune la facoltà di accedere liberamente ed in qualsiasi momento ai fondi per l'effettuazione di controlli, studi, rilievi, perizie e quant'altro occorra all'attuazione di programmi e iniziative proprie.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di scorporare e sottrarre alla disponibilità del concessionario porzioni di terreno per la realizzazione di costruzioni fisse o provvisorie di interesse per lo stesso o nell'interesse pubblico della collettività di Castello Tesino.

Nel caso ne consegua una apprezzabile diminuzione della produttività del fondo, potrà essere riconosciuto un equo indennizzo.